

**BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE
ANNO 2023**

In riferimento al bando in oggetto, l'Ufficio Turismo del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo esprime il proprio parere sui seguenti quesiti pervenuti, fermo restando che la valutazione dei progetti è di competenza esclusiva della Commissione valutatrice, di cui all'art. di cui all'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16/10/2018:

Quesito n.1 Quali sono le spese ammissibili e non ammissibili?

Risposta n. 1

SPESE AMMISSIBILI (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento)

1. Ai fini della determinazione dell'importo di contributo liquidabile sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese, direttamente e strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo comunale, e sostenute esclusivamente dal soggetto beneficiario:

- a) compensi erogati ai diretti partecipanti all'iniziativa quali, a titolo esemplificativo, artisti, gruppi folk, direttori artistici, saltimbanchi, guide, addetti stampa, operatori turistici, atleti, animatori e simili, e relative spese di viaggio, vitto e alloggio, salvo quanto stabilito al successivo articolo 18, comma 1, lettere d) e f);
- b) spese per il personale dipendente, limitatamente alla quota parte riferibile all'organizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera f), e comunque in misura non superiore al quindici per cento delle spese totali ammissibili;
- c) spese di affitto dei locali o degli spazi utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa, per la sola durata della stessa e per lo svolgimento di eventuali prove e per il tempo di realizzazione degli allestimenti;
- d) spese per il nolo e il trasporto di attrezzature tecniche;
- e) spese per l'allestimento delle strutture e dei relativi impianti;
- f) spese di pubblicità e di promozione o comunicazione;
- g) spese per riprese audio-video e fotografiche;
- h) spese relative ai diritti d'autore e similari e per assicurazione;
- i) diritti di affissione, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e imposta di bollo;
- j) spese per i prestatori d'opera occasionali, limitatamente ai tempi lavorativi strettamente connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
- k) spese generali relative al consumo di energia elettrica, all'uso del telefono (solo se intestato al beneficiario), all'acquisto di cancelleria e di materiali di consumo e ai servizi amministrativi, di contabilità e di segreteria, limitatamente al periodo di realizzazione dell'iniziativa, per un importo massimo del cinque per cento delle spese totali ammissibili;
- l) altre spese strettamente connesse e funzionali all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, salvo quanto specificato al successivo articolo 18;
- m) per le attività per le quali è richiesto il piano di safety e di security: spese connesse alla redazione e all'attuazione del piano predetto.

2. Tutti i documenti giustificativi di spese sono intestati al beneficiario del contributo e sono chiari, con oggetto specifico e regolari ai fini fiscali, previdenziali e sociali.

SPESE NON AMMISSIBILI (ai sensi dell'art. 18 del Regolamento)

1. Ai fini della determinazione dell'importo di contributo liquidabile, non sono prese in considerazione le seguenti tipologie di spesa, le quali non sono ammissibili, ma sono comunque indicate dal beneficiario in sede di rendiconto:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e simili;
- b) spese di consulenza;
- c) spese di viaggio, vitto e alloggio relative a persone diverse dai diretti partecipanti all'iniziativa;
- d) spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti residenti nel territorio del Comune di Cagliari o relativa Provincia o area metropolitana, anche se direttamente partecipanti all'iniziativa;
- e) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
- f) compensi e rimborsi spese a qualunque titolo corrisposti ad amministratori, rappresentanti, dirigenti, soci del soggetto beneficiario;
- g) le spese generali eccedenti rispetto alla percentuale del cinque per cento ammissibile;
- h) le spese relative al personale dipendente eccedenti rispetto alla percentuale del quindici per cento ammissibile;
- i) tutte le spese non direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, anche se intestate al beneficiario del contributo.

2. Ai fini della liquidazione del contributo, non sono ammessi scontrini fiscali, autocertificazioni, incluse dichiarazioni sull'uso del mezzo e consumo del carburante, ricevute non fiscali o similari.

Quesito n. 2 – Cosa si intende per soggetti aderenti all'iniziativa?

Risposta n. 2

Per soggetti aderenti all'iniziativa s'intendono i soggetti che partecipano insieme al soggetto proponente alla realizzazione dell'evento. Come già evidenziato nel vademecum inserito nella parte finale del bando, si tratta di soggetti, diversi dall'organizzatore o dai suoi membri, che dovranno avere la propria sede operativa nel territorio di svolgimento dell'iniziativa proposta e che non ricevano un corrispettivo per la loro partecipazione all'iniziativa (come fornitori di beni, prestatori di servizi o d'opera, consulenti o collaboratori di qualsiasi genere a pagamento).

Quesito n. 3 Cosa si intende per personale tecnico (nella parte relativa al preventivo)?

Risposta n. 3

Per personale tecnico si intende tutto il personale (sia dipendenti dell'organizzatore che prestatori d'opera, limitatamente ai tempi strettamente connessi alla realizzazione dell'iniziativa) che non svolgono funzioni artistiche, né amministrative e organizzative, ma, appunto, tecniche (a puro titolo di esempio, progettisti, manutentori, elettricisti ecc.)

Quesito n. 4 – Chi sono i soggetti che devono pagare il bollo?

Risposta n. 4

Sono esenti dall'imposta di bollo esclusivamente gli Enti Pubblici, le organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli Esteri, le organizzazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (ai sensi dell'art. 11 della L. 266/91), le ONLUS iscritte all'anagrafe unica presso la Dir. Reg. Entrate (ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 460/97), le Coop. Sociali (L. 381/ 91).